

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2021, n. 32-4183

Legge regionale 8/2013, articolo 12, comma 5. Impianto sportivo "Palazzo del Ghiaccio" di Torre Pellice. Disposizioni sul contributo forfettario annuale, 2022-2023, a favore dell'Unione Montana del Pinerolese nonche' per il periodo compreso tra il 1^ ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

l'impianto sportivo "Palazzo del Ghiaccio" sito in Torre Pellice, via Jacopo Lombardini n. 15, con una capienza di 2.370 spettatori e superficie coperta di 5.286 mq, è stato realizzato in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e la Regione Piemonte ne è stata proprietaria sino alla data del 29/9/2021;

con deliberazione n. 29-5719 del 02/10/2017 la Giunta Regionale autorizzava l'attribuzione, al Comune di Torre Pellice, dell'uso e della gestione dell'impianto sportivo "Palazzo del ghiaccio" sito in Torre Pellice, per le annualità 2017-2018 e 2018-2019, nonché l'attribuzione di un contributo massimo di euro 265.500,00 per ciascuna di tali annualità, demandando alla Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport (ora Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport) l'adozione degli atti necessari;

con determinazione dirigenziale n. 725 del 21/12/2017 veniva approvata la convenzione tra la Regione Piemonte e il Comune di Torre Pellice per la gestione dell'impianto, perfezionatasi in data 20/2/2018, valida per le annualità 2017-2018 e 2018-2019 a far data dalla presa in consegna del bene e delle dotazioni, come da verbale del 2/10/2017, e fino al 30 settembre 2019;

con deliberazione n. 30-8641 del 29/03/2019 la Giunta Regionale, su richiesta del Sindaco del Comune di Torre Pellice, stabiliva di prorogare di un anno la convenzione con il Comune di Torre Pellice, per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo "Palazzo del Ghiaccio" alle medesime condizioni in essa contenute, nonché di destinare, anche per l'annualità 2019-2020, l'importo massimo annuale di euro 265.500,00 da utilizzare per le spese di gestione e funzionamento dell'impianto;

con determinazione dirigenziale n. 299 del 20/05/2019 il settore "Offerta turistica e Sportiva" approvava l'atto integrativo della convenzione di cui alla D.D. 725/2017 e contestualmente impegnava la somma di euro 265.500,00 sul pertinente cap. 151670/2020 a favore del Comune di Torre Pellice per l'annualità 2019-2020;

con note prot. n. 15265 del 14.10.2019, n. 7630 del 15.6.2020, n. 9605 del 24.7.2020 e n. 10354 del 10.8.2020 veniva chiesto dal Sindaco del Comune di Torre Pellice di prorogare la durata della convenzione vigente;

con deliberazione n. 30-2012 del 25/09/2020 la Giunta Regionale, come da suddetta richiesta del Sindaco del Comune di Torre Pellice, stabiliva di prorogare di un anno la convenzione fino al 30 settembre 2021 con il Comune di Torre Pellice per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo "Palazzo del Ghiaccio" alle medesime condizioni in essa contenute, nonché di destinare, anche per l'annualità 2020-2021, l'importo massimo annuale di euro 265.500,00 da utilizzare per le spese di gestione e funzionamento dell'impianto.

Premesso inoltre che:

l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 8/2013, come modificato dall'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, ha disposto il trasferimento dell'impianto olimpico Palaghiaccio di Torre Pellice, di proprietà regionale, al Comune nel cui territorio insiste, oppure, se già costituite, alle unioni di comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all'uso pubblico, da attuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale;

l'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 8/2013, ha disposto che per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento (di cui al comma 1 della stessa legge) la

Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio *“concede un contributo forfettario determinato annualmente sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tale contributo può essere incrementato in relazione ad eventuali esigenze di revisione degli impianti”*.

Dato atto che:

con nota prot. n. 13898 del 23/08/2021 il Settore Patrimonio immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale della Regione Piemonte, rendeva noto al Comune di Torre Pellice, gestore dell'impianto olimpico in forza di Convenzione avente scadenza 30 settembre 2021, che, trattandosi il trasferimento di proprietà atto obbligatorio per legge ed essendo ormai urgente e indifferibile dare attuazione al suddetto disposto normativo, era stata avviata l'istruttoria finalizzata all'adozione, entro il sopra riportato termine di scadenza della Convenzione, del decreto attuativo del Presidente della Giunta regionale recante l'elenco delle particelle catastali trasferite all'Unione Montana del Pinerolese;

con nota prot. n. 114690 del 26/08/2021 il Settore Patrimonio immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale della Regione Piemonte rendeva noto all'Unione Montana del Pinerolese quanto comunicato al Comune di Torre Pellice con la nota di cui al punto precedente e con la stessa nota ha sottolineato inoltre che, poiché il Comune di Torre Pellice fa parte dell'Unione Montana del Pinerolese già costituita, il trasferimento dell'impianto in questione doveva essere attuato a favore di quest'ultima, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 8/2013, come modificato ed integrato dal comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 9 del 2015.

Preso atto che con nota prot n. 2052 del 10/09/2021, l'Unione Montana del Pinerolese nel comunicare la non contrarietà al trasferimento dell'impianto, sottolineava inoltre che, a causa delle riduzioni del fondo della montagna degli ultimi anni, la stessa Unione Montana aveva la disponibilità di fondi propri (come è possibile evincere anche dai rendiconti annuali del Comune di Torre Pellice attuale gestore dal 2017); per questa motivazione diventava vincolante la necessità di trasferimenti di contributi Regionali per la gestione dell'impianto,. Per tali ragioni, in detta nota l'Unione Montana dichiarava di vincolare la propria *“accettazione al trasferimento di proprietà dell'impianto all'attuazione del comma 5 dell'art. 12 della sopracitata legge regionale n. 8/2013, la quale prevede un contributo forfettario per l'esercizio e la conservazione dell'impianto”* confermando quanto già discusso nel corso di precedenti interlocuzioni, ossia ricevere dalla Regione *“un contributo forfettario annuo di euro 300.000,00 da erogare con la formula di acconto al 50% e saldo”*.

Dato atto che:

con nota del 20/09/2021 a firma dell'Assessore regionale al Bilancio è stata confermata la proposta del riconoscimento di un contributo forfettario annuo di Euro 300.000,00 per l'esercizio e la conservazione dell'impianto all'Unione Montana del Pinerolese;

con nota prot. n. 3276 del 24/09/2021 il Settore Patrimonio immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale della Regione Piemonte, ha comunicato all'Unione Montana del Pinerolese che - nell'adottando decreto del Presidente della Giunta regionale, da formalizzarsi entro il 30 settembre 2021, data in cui cesserà l'efficacia della Convenzione per la gestione in essere con il Comune di Torre Pellice - sarebbe stato esplicitato che il Comune permaneva temporaneamente, sino al 31/10/2021, nella detenzione dell'impianto.

Preso atto che:

con nota prot. n. 2159 del 24/09/2021 l'Unione Montana Pinerolese prende atto e condivide il provvedimento per decreto da parte della Regione di trasferimento all'Unione Montana, in attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale n. 8/2013 e smi, del Palazzo del Ghiaccio entro il 30 settembre 2021 e della contestuale detenzione dell'impianto da parte del Comune di Torre Pellice sino al 31/10/2021, confidando contestualmente alla corresponsione del contributo di cui all'art. 12 c.5 della l.r. n. 8/2013;

con nota prot n. 12277 del 24/09/2021 il Comune di Torre Pellice comunica alla Regione Piemonte la propria *“disponibilità alla detenzione dell'impianto in oggetto sino al 31/10/2021 garantendone la custodia ed il presidio ed evitando la chiusura della struttura e la cancellazione degli eventi di*

rilevanza internazionale già programmati” per il mese di ottobre. Con la stessa nota, il Comune di Torre Pellice richiede il versamento di quota parte del contributo comunicato dall’Assessore al Bilancio Regionale con la succitata nota del 20/09/2021 per far fronte alla gestione dell’impianto per il mese di ottobre.

Richiamato che:

in attuazione del comma 1 dell’art. 12 della legge regionale n. 8/2013, come modificato dall’art. 19, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, in data 29 settembre 2021 è stato adottato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell’impianto dalla Regione Piemonte all’Unione Montana del Pinerolese;

detto Decreto ha inoltre disposto che il Comune di Torre Pellice abbia la detenzione del Palazzo del Ghiaccio sino al 31/10/2021 al fine di consentire il regolare svolgimento degli eventi sportivi in programma per il mese di ottobre.

Ritenuto che, per le finalità di cui all’articolo 12, comma 5, della suddetta legge regionale 8/2013, con riferimento al trasferimento annuale forfettario di contribuzione per la gestione dell’impianto in questione, risulta opportuno garantire l’apertura del palazzo del Ghiaccio di cui al presente provvedimento e mantenerne l’uso pubblico, anche perché l’esperienza derivante dalla gestione di tale impianto ne ha evidenziato l’onerosità della gestione, soprattutto a causa dei costi dell’elettricità e dell’acqua.

Ritenuto, pertanto:

- di concedere all’Unione Montana del Pinerolese, quale contributo forfettario annuale un importo pari ad euro 300.000,00 da utilizzare per le spese di gestione e funzionamento dell’impianto e delle coperture assicurative, rinviando a successivo provvedimento della Giunta regionale l’eventuale incremento dell’importo a seguito di eventuali lavori di revisione degli impianti nel caso in cui si verificassero a consuntivo minori spese ovvero maggiori entrate rispetto a quelle ad oggi previste, si potrà procedere a una revisione del contributo al ribasso per l’anno successivo;
- di stabilire che tale contributo verrà versato tramite acconto del 50%; il saldo verrà erogato a seguito di presentazione di una relazione/rendiconto, che dovrà in particolare contenere:
 - il tipo e la durata delle attività effettuate;
 - il numero delle ore di utilizzo delle strutture a fini agonistici, dilettantistici o ad altri fini;
 - il bilancio consuntivo di gestione dell’impianto relativo all’ultimo esercizio con evidenza degli introiti derivanti dalla gestione dell’impianto e dalle attività di tipo commerciale e/o ricreativo ivi svolte;
 - le attività di manutenzione effettuate;
 - il costo delle coperture assicurative attivate;
- di concedere all’Unione Montana, per il periodo compreso tra il 1^o ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, il contributo di euro 34.500,00 quale differenza tra euro 265.500,00, già impegnati a favore del Comune di Torre Pellice per il periodo 1^o ottobre 2020 - 30 settembre 2021 (secondo la convenzione scaduta il 30 settembre 2021), e l’importo di euro 300.000,00 stabilito con il presente provvedimento quale contributo annuale alle spese di gestione dell’impianto;
- di stabilire che, rispetto alla somma sopra indicata di euro 34.500,00, in ogni caso parte della stessa, per un importo pari a euro 25.000,00, venga attribuita dall’Unione Montana al Comune di Torre Pellice per le spese a cui tale Comune ha fatto fronte per la detenzione dell’impianto, stabilita dal decreto n. 77 del 29 settembre sopra citato, per il mese di ottobre 2021, al fine di consentire il regolare svolgimento degli eventi sportivi in programma in quel mese;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei–Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l’adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

Vista l’art. 12 della l.r. 8 del 7 maggio 2013 come modificato dall’art. 19, comma 1, della legge regionale n. 9/2015;

vista la D.G.R. n. 19 - 4872 del 10 aprile 2017 che disciplina i procedimenti amministrativi - Area Turismo e Sport;

vista la l.r. n.23/20 del 1/10/2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”;

vista la L.r. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”;

vista la L.r. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021, avente per oggetto “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 34-4017 del 29/10/2021 di variazione degli Allegati alla D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021 per euro 34.500,00, annualità 2022 per euro 300.000,00, annualità 2023 per euro 300.000,00 capitolo 151670, missione 06 programma 01.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale, unanime

delibera

per le finalità di cui all’articolo 12, comma 5, della legge regionale 8/2013,

- di concedere, all’Unione Montana del Pinerolese, 300.000,00 euro annui quale contributo forfettario annualità 2022 e 2023 da utilizzare per le spese di gestione e funzionamento dell’impianto e delle coperture assicurative, da erogarsi nel rispetto delle indicazioni riportate in premessa, rinviando a successivo provvedimento della Giunta regionale l’eventuale incremento dell’importo a seguito di eventuali lavori di revisione degli impianti nel caso in cui si verificassero a consuntivo minori spese ovvero maggiori entrate rispetto a quelle ad oggi previste, si potrà procedere a una revisione del contributo al ribasso per l’anno successivo;

- di concedere, per il periodo compreso tra il 1^o ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, il contributo di euro 34.500,00 quale differenza tra euro 265.500,00, già impegnati a favore del Comune di Torre Pellice per il periodo 1^o ottobre 2020 - 30 settembre 2021 (secondo la convenzione scaduta il 30 settembre 2021), e l’importo di euro 300.000,00 stabilito con il presente provvedimento quale contributo annuale alle spese di gestione dell’impianto;

- di stabilire che rispetto alla somma sopra indicata di euro 34.500,00, in ogni caso parte della stessa, per un importo pari a euro 25.000,00, venga attribuita dall’Unione Montana al Comune di Torre Pellice per le spese a cui tale Comune ha fatto fronte per la detenzione dell’impianto, stabilita dal decreto n. 77 del 29 settembre sopra citato, per il mese di ottobre 2021, al fine di consentire il regolare svolgimento degli eventi sportivi in programma in quel mese;

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei–Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l’adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021, 2022, 2023 capitolo 151670, missione 06 programma 01.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)